BANDO PER L'ACCESSO AL **CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE** DI CUI AL PUNTO 5 DELLA "**DISCIPLINA REGIONALE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE**" APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 872 DEL 23 GIUGNO 2006

Anno 2006

Articolo 1 Finalità

- 1. La Regione Campania promuove lo sviluppo su tutto il territorio regionale di una rete di forme associative nell'ambito di una complessiva strategia di integrazione organizzativa tra i piccoli comuni al fine di perseguire una maggiore efficienza ed economicità nell'erogazione dei servizi comunali.
- 2. A questa finalità sono indirizzate le disposizioni di cui alla "Disciplina Regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale" approvata con la deliberazione di Giunta Regionale n. 872 del 23 giugno 2006, che detta i criteri ed i principi alla base delle politiche di sostegno all'associazionismo comunale della Regione Campania.
- 3. In particolare, il presente bando fissa, in conformità con le linee guida approvate con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1582 del 13 ottobre 2006, le regole procedurali per l'assegnazione dei finanziamenti della Regione Campania per il 2006 a titolo di **Contributo di Attivazione** di cui al punto 5 della citata "Disciplina Regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale".
- 4. Il **Contributo di Attivazione** è attribuito allo scopo di finanziare quota parte delle spese correnti di primo impianto, da sostenere nei primi 12 mesi dall'attivazione delle nuove gestioni associate.
- 5. Per nuove gestioni associate si intendono quelle riguardanti funzioni e servizi per i quali gli enti locali interessati in passato o hanno sempre operato singolarmente o non hanno mai provveduto.

Articolo 2 Enti locali beneficiari

- 1. Possono partecipare alla selezione per l'assegnazione del Contributo di Attivazione:
 - a) le Comunità Montane;
 - b) le Unioni di Comuni il cui territorio non coincida, neppure parzialmente, con il territorio di una Comunità Montana;
 - c) le Associazioni di comuni in convenzione ex art. 30 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 a condizione che ciascuno dei comuni partecipanti abbia una popolazione non eccedente i 5000 abitanti al 1° gennaio 2006;
- 2. Le Comunità Montane e le Unioni di Comuni che già esercitano in forma associata funzioni e servizi comunali alla data 1° gennaio 2006 possono partecipare a condizione che i servizi per i quali si richiede il contributo non rientrino tra questi e siano oggetto di nuova delega.
- 3. I Comuni fra loro già associati per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali alla data del 1° gennaio 2006 possono partecipare a condizione che i servizi per i quali si richiede il contributo non rientrino tra questi e siano oggetto di una nuova convenzione.
- 4. I comuni facenti parte di una Comunità Montana possono, pena l'esclusione dalla selezione, partecipare solo attraverso la Comunità stessa.
- 5. Le Comunità Montane partecipano esclusivamente nella propria qualità e solo se specificamente delegate da comuni ad essa partecipanti. Non è consentita, in altre parole, la partecipazione delle Comunità Montane ad una Associazione in convenzione ex art. 30 del D.lgs n. 267/2000 con i comuni ad essa partecipanti.
- 6. E', per converso, consentita la partecipazione della Comunità Montana ad una Associazione in convenzione ex art. 30 del D.lgs n. 267/2000 con comuni non rientranti nel territorio della Comunità stessa, sempre a condizione che nessuno di essi abbia oltre 5000 abitanti al 31 dicembre 2005 e fatta salva la necessità per la Comunità Montana di acquisire la delega da parte dei comuni ad essa partecipanti.
- 7. I comuni facenti parte di un'Unione di comuni possono, pena l'esclusione dalla selezione, partecipare solo attra-

- verso l'Unione stessa. Valgono i medesimi limiti previsti per le Comunità Montane.
- 8. I comuni non rientranti in una Unione o in una Comunità Montana possono, pena l'esclusione dalla selezione, partecipare soltanto ad un'unica associazione in convenzione ex art. 30 del D.lgs n. 267/2000.
- 9. Alle Comunità Isolane o di Arcipelago, se istituite, si applicano le disposizioni previste per le Comunità Montane.

Articolo 3 Istanza di contributo

- I soggetti di cui all'art. 2, per poter partecipare alla selezione per l'assegnazione del contributo, debbono far pervenire alla Regione Campania Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità montane, Via Santa Lucia n. 81, 80132 Napoli, in busta chiusa riportante la dicitura "Bando per l'accesso al Contributo di Attivazione di cui al punto 5 della Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale anno 2006", apposita istanza sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i rappresentanti legali degli enti locali interessati alla gestione associata.
- 2. L'Amministrazione abilitata a presentare l'istanza è, a pena di esclusione:
 - a) la Comunità Montana, nel caso di delega di funzioni e servizi alla stessa;
 - b) l'Unione di Comuni, nel caso di delega di funzioni e servizi alla stessa;
 - c) l'ente locale identificato nella stessa istanza come ente capofila, nel caso delle Associazioni di comuni in convenzione ex art. 30 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- 3. L'Amministrazione abilitata a presentare l'istanza è l'Ente Locale cui va versato l'eventuale contributo regionale e cui vanno indirizzate le comunicazioni attinenti al bando.
- 4. L'istanza, in busta chiusa, dovrà <u>pervenire</u>, con qualsiasi mezzo, anche mediante consegna a mano, <u>a pena di esclusione</u>, entro e non oltre le ore 13.00 del quarantesimo giorno decorrente <u>dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania</u>, presso gli uffici del Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi Delega e Subdelega CO.RE.CO., siti in via Santa Lucia, 81, 80132 Napoli. Se il giorno di scadenza cade il sabato o la domenica la stessa è automaticamente prorogata al lunedì successivo. Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla selezione, le Amministrazioni dovranno inoltrare le istanze esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro ad Uffici o Servizi della Regione Campania diversi da quanto sopra specificato. Si precisa che non farà fede l'eventuale ricevuta di strutture diverse da quelle sopraindicate e che pertanto, qualora il plico non pervenga presso il predetto Ufficio entro il termine, l'Istanza non sarà ammessa alla selezione. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla selezione le amministrazioni i cui plichi perverranno dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.
- 5. L'istanza, perfettamente conforme all'allegato 1, deve indicare, pena l'automatica esclusione dalla selezione:
 - a) la data, il protocollo e la sottoscrizione del rappresentante legale dell'Amministrazione che presenta l'istanza, identificata ai sensi del comma 2 del presente articolo;
 - b) l'espressa individuazione dell'ente locale capofila, nel caso di Associazione in convenzione ex art. 30 del D.lgs n. 267/2000;
 - c) il codice fiscale, le modalità di pagamento e l'indirizzo dell'Amministrazione che presenta l'istanza, identificata ai sensi del comma 2 del presente articolo;
 - d) il codice fiscale di tutti gli Enti Locali partecipanti alla gestione associata;
 - e) l'importo complessivo delle spese che si prevede di sostenere nel primo anno di attività della gestione associata:
 - f) la dichiarazione della popolazione complessiva della gestione associata riferita al 1° gennaio 2006;
 - g) il numero degli abitanti di ogni singolo Comune riferito al 1° gennaio 2006;
 - h) la superficie complessiva della gestione associata espressa in Kmq;
 - i)il numero e la tipologia dei servizi che si intende gestire in forma associata classificati secondo quanto disposto dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 per quanto attiene il bilancio degli Enti Locali;
 - j)l'indicazione del dirigente, scelto tra i dirigenti degli enti partecipanti, o in mancanza di un segretario comunale

- o di un funzionario inquadrato nella categoria D, cui è affidata la responsabilità dell'attuazione del progetto;
- k) la dichiarazione che il contributo richiesto è destinato a finanziare gestioni associate di funzioni e servizi per i quali gli enti partecipanti o hanno sempre operato singolarmente o non hanno mai provveduto;
- l)la dichiarazione che, per la gestione associata delle funzioni e/o dei servizi di cui alla proposta progettuale, nessuno dei Comuni partecipanti ha mai ricevuto in passato alcun contributo da parte della Regione Campania (precedenti bandi a sostegno dell'associazionismo o contributi ad altro titolo) o da parte dello Stato (contributi di cui al D.M. 1° settembre 2000, n. 318);
- m) l'impegno a gestire per almeno un triennio l'esercizio associato delle funzioni e servizi risultanti dal progetto.
- 6. All'istanza, nel medesimo plico, vanno obbligatoriamente allegati il progetto della gestione associata, redatto secondo le norme di cui al successivo art. 4, ed il supporto informatico (floppy disk o CD rom) contenente copia informatica dell'istanza e del progetto stessi.

Articolo 4 Progetto di gestione associata

- 1. Il progetto di gestione associata, redatto conformemente all'allegato 2, anch'esso debitamente sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti gli enti locali interessati, pena l'esclusione dalla selezione, deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) la mappatura dei servizi che si intende gestire in forma associata, facendo riferimento alla classificazione (funzione e servizio) contenuta nello schema ufficiale del bilancio comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, articolo 2, comma 3, lettera e);
 - b) l'individuazione e la descrizione dei vantaggi, espressi in termini di costi e benefici, conseguibili per ciascun servizio che si intende gestire in forma associata;
 - c) la formula organizzativa adottata per ciascun servizio che si intende gestire in forma associata;
 - d) le risorse finanziarie, umane e strutturali necessarie all'attivazione dei servizi in forma associata;
 - e) il contributo finanziario di ciascun comune partecipante alla gestione;
 - f) il cronoprogramma dettagliato delle attività da effettuare nei primi dodici mesi dalla attivazione della gestione associata;
 - g) un quadro generale riassuntivo, conforme al prospetto contenuto nell'allegato 2, delle spese da sostenere per l'attivazione dei servizi nel primo anno di vita utile.

Articolo 5 Esame dei Progetti - criteri e parametri di attribuzione dei punteggi

- 1. L'attribuzione del punteggio al progetto è affidata ad una commissione esaminatrice composta da n. 3 componenti più il segretario, costituita e nominata dall'Assessore al Sistema delle Autonomie Locali con proprio decreto.
- 2. La commissione può essere costituita sia da personale interno al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi Delega e Subdelega CO.RE.CO. sia da soggetti esterni in possesso di particolari e comprovate competenze ed esperienze in materia di legislazione e organizzazione degli enti locali e di valutazione di programmi e progetti.
- 3. La commissione, verificata preliminarmente la documentazione, ammette all'esame esclusivamente i progetti per i quali le relative istanze sono perfettamente conformi a quanto disposto all'art. 3 del presente bando.
- 4. Ai fini dell'assegnazione del contributo regionale, la commissione predispone la graduatoria dei progetti presentati attribuendo un punteggio massimo di **150 punti** sulla base dei seguenti parametri:
 - a) numero di comuni coinvolti (max 15 punti);
 - b) densità demografica (max 45 punti);
 - c) tipologia e numero di funzioni e servizi gestiti (max 80 punti);
 - d) natura giuridica della forma associativa (max 10 punti).

- 5. La graduatoria utile ai fini dell'assegnazione del contributo è data dai progetti che al termine della selezione avranno conseguito almeno **punti 70**;
- 6. Relativamente al parametro di cui alla **lett. a)** del precedente comma 4, la Commissione procederà ad attribuire un punto per ogni comune partecipante alla gestione associata fino al massimo di **15 punti**. Nel conteggio non viene considerata l'amministrazione che presenta l'istanza salvo che non si tratti del Comune capofila di un'Associazione in Convenzione ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000.
- 7. Relativamente al parametro di cui alla **lett. b)** del precedente comma 4 (max punti 45), la Commissione procede ad attribuire i punteggi, dopo aver visionato tutti i progetti, con i seguenti criteri:
 - a. punteggio massimo di **punti 15**, arrotondati al secondo decimale, al progetto di gestione associata che presenta la popolazione complessiva maggiore, e attribuzione di punti agli altri progetti mediante la seguente formula:

b. punteggio massimo di **punti 15**, arrotondati al secondo decimale, al progetto di gestione associata che presenta la popolazione media (popolazione complessiva/numero dei comuni), più bassa, e attribuzione di punti agli altri progetti mediante la seguente formula:

 $\label{eq:popolazione} \begin{aligned} & & Popolazione \ media \ più \ bassa \ X \ 15 \\ & Punteggio \ progetto \ in \ esame = & \\ & & & Popolazione \ media \ del \ progetto \ in \ esame \end{aligned}$

c. punteggio massimo di **punti 15**, arrotondati al secondo decimale, al progetto di gestione associata che presenta la densità demografica (popolazione complessiva/superficie in kmq) più bassa, e attribuzione di punti agli altri progetti mediante la seguente formula:

Densità demografica più bassa **X** 15

Punteggio progetto in esame = -----
Densità demografica del progetto in esame

- 8. Relativamente al parametro di cui alla **lett. c)** del precedente comma 4 (max punti 80), la Commissione procede ad attribuire i punteggi come di seguito indicato:
 - a. n. 3 punti per ciascun servizio che si intende gestire in forma associata fino ad un massimo di punti 30;
 - b. n. 5 punti aggiuntivi (per ogni servizio), fino ad un massimo di **punti 20**, se uno o più servizi di quelli che si intende gestire in forma associata rientrano tra quelli inseriti nel seguente elenco (il codice indicato è quello della classificazione di bilancio degli Enti Locali di cui all'art. 2, comma 3, lett. e) del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194):
 - Ø FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO (COD. 01):

Servizio cod. 0102 - Trattamento Economico e giuridico del personale

Servizio cod. 0103 – Servizi finanziari e tributari

Servizio cod. 0103 - Gestione forniture di beni e servizi

Servizio cod. 0105 - Gestione dei beni del patrimonio immobiliare

Servizio cod. 0106 - Ufficio tecnico

Servizio cod. **0106** - Gestione gare lavori

Servizio cod. **0108** - Ufficio Relazioni col Pubblico (Legge 07/06/2000, n. 150 – Deliberazione di Giunta Regionale 14/02/2003, n. 612)

Servizio cod. 0108 - Gestione servizi informatici (C.E.D.)

Servizio cod. **0108** - Gare e contratti (se si istituisce un unico servizio per le gare sia di lavori che di forniture di beni e servizi)

Ø FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE (COD. 03):

Servizio cod. 0308 – Costituzione di struttura organizzativa unica (in tutto o in parte) di Polizia Municipale

Ø FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA (COD. 04):

Servizio cod. 0405 – Trasporto scolastico

Ø FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI (COD. 05):

Servizio cod. **0501** – Biblioteche, musei e pinacoteche

Ø FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI (COD. 08):

Servizio cod. 0802 - Illuminazione pubblica e servizi connessi

Ø FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (COD. 09):

Servizio cod. 0901 - Urbanistica e gestione del territorio

Servizio cod. 0903 - Servizi di protezione civile

Ø FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE (COD. 10):

Servizio cod. 1001 – Gestione asili nido

Servizio cod. 1005 – Gestione servizi cimiteriali

Ø FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI (COD. 12):

Servizio cod. 1206 – Sportello Unico Attività Produttive

- c. punteggio massimo di **30 punti** che la commissione attribuirà in relazione alla efficienza e l'efficacia del progetto valutata mediante i seguenti parametri:
 - Ø Chiarezza, coerenza e completezza dell'analisi costi/benefici di cui all'art. 4 comma 1, lett. b) (max 10 nunti):
 - Ø Coerenza della formula organizzativa scelta di cui all'art. 4 comma 1, lett. c) con la natura e la tipologia dei servizi che si intende attivare (max 10 punti);
 - O Coerenza tra le risorse finanziarie, umane e strumentali di cui all'art. 4 comma 1, lett. d) ed i servizi che si intende attivare (max 10 punti)
- 9. Relativamente al parametro di cui alla **lett. d)** del precedente comma 4, la Commissione procede ad attribuire **10 punti** aggiuntivi ai progetti di gestione associata di Comunità Montane e Unioni di Comuni.
- 10. Al termine della selezione, la commissione procede a:
 - a. redigere la graduatoria dei progetti di gestione associata collocati in posizione utile, riportando, a fianco di ognuno di essi, il punteggio attribuito e la spesa complessiva risultante dal quadro generale riassuntivo di cui alla lettera h) del precedente art. 4 del presente bando;
 - b. redigere l'elenco dei progetti di gestione associata esclusi dalla selezione ai sensi dell'art. 3 e del comma 1 dell'art. 4 del presente bando;
 - c. redigere l'elenco dei progetti di gestione associata che, non avendo conseguito il punteggio minimo di 70 punti, non risultano idonei ai fini dell'assegnazione del contributo;
 - d. trasmettere, ai fini dell'approvazione, la graduatoria e gli elenchi di cui alle lettere precedenti del presente comma, unitamente a tutta la documentazione istruttoria, al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi Delega e Subdelega CO.RE.CO..
- 11. Ai fini della redazione della graduatoria di cui alla lettera a) del precedente comma, a parità di punteggio attribuito costituiscono titoli di preferenza, nell'ordine:
 - a. presentazione del progetto da parte di una Comunità Montana o di una Unione di Comuni;
 - b. il numero dei servizi attivati;
 - c. il numero dei Comuni presenti nella gestione associata;
 - d. la popolazione media più bassa.

Articolo 6 Determinazione del contributo regionale

1. Il Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi – Delega e Subdelega CO.RE.CO. procede, con proprio decreto, alla approvazione della graduatoria di cui al comma 10, lett. a), dell'art. 5, ed al conse-

- guente riparto e assegnazione del contributo con i criteri di cui ai successivi commi.
- 2. L'assegnazione dei contributi alle gestioni associate collocate in posizione utile nella graduatoria avviene fino a concorrenza dello stanziamento disponibile per l'esercizio finanziario 2006 sui capitoli 302 e 540, U.P.B. 6.23.222, al netto della quota destinata alle spese della commissione.
- 3. Il contributo di attivazione è attribuito alle gestioni associate in percentuale dell'ammontare delle spese da sostenere nei primi dodici mesi dalla loro attivazione come risultanti dal quadro generale riassuntivo di cui all'art. 4, comma 1, lett. g).
- 4. La percentuale di copertura è determinata come di seguito specificato:
 - a. 70,00% nel caso in cui la gestione associata presenti una popolazione media fino a 3000 abitanti;
 - b. **50,00%** nel caso in cui la gestione associata presenti una popolazione media compresa tra 3001 e 5000 abitanti;
 - c. 30,00% nel caso in cui la gestione associata presenti una popolazione media superiore a 5000 abitanti.
- 5. Il contributo massimo finanziabile per ciascuna gestione associata non può comunque eccedere le seguenti misure:
 - a. per le Comunità Montane e le Unioni di Comuni:
 - Ø € 40.000,00 in caso di attivazione di n. 1 servizio;
 - Ø € 80.000,00 in caso di attivazione di n. 2 servizi;
 - Ø € 120.000,00 in caso di attivazione di n. 3 o più servizi;
 - b. per le Associazioni in convenzione ex art. 30 del D.lgs n. 267/2000:
 - Ø € 30.000,00 in caso di attivazione di n. 1 servizio;
 - Ø € 60.000,00 in caso di attivazione di n. 2 servizi;
 - Ø € 90.000,00 in caso di attivazione di n. 3 o più servizi.
- 6. Dal contributo determinato ai sensi dei commi precedenti è detratta una quota pari al 3,50% destinata alla copertura delle spese per i controlli di cui ai commi da 6 a 8 del successivo art. 9.

Articolo 7 Documentazione Obbligatoria

- 1. Entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi Delega e Subdelega CO.RE.CO., trasmessa a mezzo raccomandata con Avviso di Ricevimento, della avvenuta approvazione della graduatoria e dell'assegnazione del contributo, ciascuna gestione associata deve trasmettere, a cura del responsabile dell'attuazione del progetto, **pena la automatica decadenza dal finanziamento a titolo di sanzione**, la seguente documentazione:
 - a. le deliberazioni consiliari adottate da ciascun ente locale:
 - Ø nel caso di Associazioni in convenzione ex art. 30 del D.lgs n. 267/2000:
 - di adesione alla gestione associata;
 - di presa d'atto dell'assegnazione del contributo;
 - di approvazione della convenzione;
 - Ø nel caso di Comunità Montane e Unioni di Comuni:
 - di delega di funzioni e servizi;
 - di presa d'atto dell'assegnazione del contributo;
 - di approvazione del disciplinare;
 - b. la convenzione (o il disciplinare nel caso di Unioni e Comunità Montane), sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli Enti Locali partecipanti alla gestione associata. La convenzione (o il disciplinare) dovrà essere conforme a quanto dichiarato nell'istanza di partecipazione e nella proposta progettuale;
 - c. la certificazione di attivazione della gestione associata di servizi finanziata con il contributo;
 - d. una scheda, sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti gli enti locali partecipanti alla gestione associata, dalla quale risulti il contributo finanziario di ciascun comune partecipante. Nel caso in cui il complessivo contributo finanziario degli enti partecipanti sommato al contributo regionale assegnato non corrisponda all'importo delle spese da sostenere nei primi dodici mesi dalla loro attivazione, così come risultanti dal quadro generale riassuntivo di cui all'art. 4, comma 1, lett. g), la scheda si intende non presentata.

- 2. In caso di dichiarazione di decadenza dal finanziamento di una gestione associata per mancata trasmissione nei termini della documentazione di cui al precedente comma, il Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi Delega e Subdelega CO.RE.CO., procede automaticamente a scorrere la graduatoria di cui al comma 10, lett. a), dell'art. 5, attribuendo alla prima gestione associata non finanziata il contributo calcolato con i criteri di cui all'art. 6 e comunque nei limiti dello stanziamento disponibile sui capitoli 302 e 540, U.P.B. 6.23.222;
- 3. Laddove, per effetto degli scorrimenti per decadenze, la graduatoria termini senza che sia stato possibile attribuire interamente le somme stanziate sui capitoli 302 e 540, U.P.B. 6.23.222, le stesse vanno in economia e affluiscono al **Fondo per l'Associazionismo** ai sensi di quanto disposto dal punto 2 della "*Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale*" approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 872 del 23 giugno 2006.

Articolo 8 Erogazione del contributo

- 1. Il contributo assegnato a ciascuna gestione associata è erogato in tre rate liquidate con decreto del dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi Delega e Subdelega CO.RE.CO. con le seguenti modalità:
 - a. il **I acconto**, pari al 30,00% del contributo assegnato, è liquidato entro 30 giorni dalla trasmissione, nei termini di cui al comma 1 dell'art. 7, della documentazione obbligatoria di cui alla medesima disposizione;
 - b. il **II acconto**, pari al 50,00% del contributo assegnato, è liquidato entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione da trasmettere nel termine di 6 mesi dalla comunicazione dell'avvenuta liquidazione del I acconto:
 - Ø rendicontazione del primo acconto;
 - Ø stato di attuazione della gestione associata dimostrato attraverso un prospetto riepilogativo conforme al quadro generale riassuntivo di cui all'art. 4, comma 1, lett. g);
 - Ø certificazione, sottoscritta dai rappresentanti legali e dai responsabili dei servizi finanziari di tutti i comuni partecipanti alla gestione associata, dell'avvenuto impegno contabile del contributo finanziario dichiarato nella scheda di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 7;
 - c. il saldo, pari al 20,00% del contributo assegnato, è liquidato entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione da trasmettere nel termine di 6 mesi dalla comunicazione dell'avvenuta liquidazione del II acconto:
 - Ø rendicontazione del secondo acconto;
 - Ø stato di attuazione della gestione associata dimostrato attraverso un prospetto riepilogativo conforme al quadro generale riassuntivo di cui all'art. 4, comma 1, lett. g);

Articolo 9

Forme di controllo – riduzioni e revoche dei contributi. Restituzione delle somme già erogate

- 1. Si procede alla riduzione del contributo assegnato qualora la certificazione di cui alla lett. b), terzo punto, del comma 1 dell'art. 8 attesti un importo inferiore rispetto a quello dichiarato nella scheda di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 7. Il contributo è ridotto nella misura corrispondente alla differenza tra l'importo dichiarato e l'importo attestato.
- 2. Qualora il contributo ridotto ai sensi del comma precedente risulti inferiore alle somme già erogate la differenza è restituita alla Regione Campania.
- 3. Si procede alla revoca del finanziamento nei seguenti casi:
 - a. formale rinuncia del contributo assegnato da parte della gestione associata che ha già regolarmente trasmesso tutta la documentazione di cui al comma 1 dell'art. 7;
 - b. mancata trasmissione nei termini della documentazione di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 8;
 - c. irregolare rendicontazione dei primi due acconti;

- d. mancata o irregolare rendicontazione del saldo nel termine di 6 mesi dalla comunicazione dell'avvenuta erogazione
- 4. In caso di rinuncia del contributo ai sensi della lett. a) il Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi Delega e Subdelega CO.RE.CO. procede analogamente a quanto stabilito ai commi 2 e 3 dell'art.
- 5. Nel caso di revoca del finanziamento ai sensi delle lett. b), c) e d), sono integralmente restituite le somme già erogate.
- 6. Con successivo decreto dell'Assessore al Sistema delle Autonomie Locali, è nominato un comitato di controllo al fine di :
 - a. attuare forme di controllo sulle gestioni attivate con i contributi di cui al presente bando.
 - b. verificare, anche mediante ispezioni in loco, il rispetto di quanto dichiarato in sede di Istanza di partecipazione e di Scheda di Progetto.
- 7. Il decreto Assessorile di nomina fissa la composizione del comitato, le modalità attraverso le quali attuare i controlli ed i criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti la cui copertura è a carico della percentuale di cui al comma 6 dell'art. 6
- 8. Il riscontro da parte del comitato di eventuali mancanze o difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di partecipazione al presente bando, attiverà tutte le misure necessarie alla tutela dei diritti della Regione Campania oltre, eventualmente, alle procedure di revoca del contributo e di recupero delle somme erogate.
- 9. In caso di mancata restituzione spontanea da parte degli gestioni associate nei casi previsti dal presente articolo, l'Assessore Regionale al Sistema delle Autonomie Locali, previa diffida ad adempiere nel temine perentorio di 30 giorni formulata e trasmessa dal dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi Delega e Subdelega CO.RE.CO. mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nomina un commissario *ad acta* che vi provvede a spese degli enti locali inadempienti.
- 10. Le somme economizzate o recuperate ai sensi di quanto stabilito nel presente articolo affluiscono al Fondo per l'Associazionismo ai sensi di quanto disposto dal punto 2 della "Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale" approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 872 del 23 giugno 2006.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DOTT. ANTONIO ODDATI